

Le guide gratuite

Norme e Leggi

a cura di
Paolo Pizzo

**Guida alle attività funzionali
all'insegnamento**

(40+40)

Normativa di riferimento e i casi più diffusi

OrizzonteScuola.it

© 2014

2014 © Orizzonte Scuola S.R.L.
Via J. A. Spataro 17/A – 97100 Ragusa (Rg) - Sicily
E-mail: redazione@orizzontescuola.it

INDICE

1. Normativa di riferimento	4
2. Operazioni di scrutinio ed esami	5
3. Numero minimo/massimo di incontri collegiali che possono essere convocati in un anno	5
4. Tempo minimo/massimo di preavviso per la convocazione di un organo collegiale	5
5. Durata di una riunione collegiale	6
6. Collegi o consigli straordinari	7
7. Incontri collegiali e giorno “libero”	7
8. Attività collegiali che si svolgono prima o dopo l’inizio delle lezioni e 40+40 ore	7
9. Assenza ad un consiglio di classe o ad un collegio dei docenti	9
10. 40+40 ore previste per le attività di carattere collegiale e docente in regime di part time o spezzone orario	11
11. 40+40 ore e servizio in più scuole	13
12. Coincidenza tra attività collegiali	14
13. 40+40 ore e servizio oltre le 18 ore	16
14. 40+40 ore ed eventuale retribuzione	17
15. La cosiddetta “ora di ricevimento genitori” o “ora parenti”	17
16. Non si possono decurtare le 40 ore funzionali all’insegnamento per sostituire i colleghi assenti	19
LE RISPOSTE DI PAOLO PIZZO	20

1. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni e altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe.

Sono definite e regolate dall'art. 29 del CCNL/2007 nei seguenti termini:

1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:

- a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- b) alla correzione degli elaborati;
- c) ai rapporti individuali con le famiglie.

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

- a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
- b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione.

Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;

- c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.

5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

2. OPERAZIONI DI SCRUTINIO ED ESAMI

Tali operazioni (svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione) sono un atto dovuto (art. 29/3 punto c del CCNL).

Non rientrano quindi nel computo delle 40+40 ore né tanto meno vanno retribuite.

3. NUMERO MINIMO/MASSIMO DI INCONTRI COLLEGIALI CHE POSSONO ESSERE CONVOCATI IN UN ANNO

Il numero delle riunioni collegiali (collegio dei docenti, consigli di classe, informazione alle famiglie, scrutini, ecc.) viene stabilito nel Piano annuale delle attività dei docenti.

Tale piano è predisposto ogni anno dal dirigente prima dell'inizio delle lezioni e deliberato dal collegio dei docenti.

Con la stessa procedura il Piano può essere modificato nel corso dell'anno per far fronte ad eventuali nuove esigenze. (art. 28/4 CCNL).

Pertanto, non esiste un numero minimo o massimo oltre il quale non è possibile deliberare (fermo restando il raggiungimento delle ore previste).

4. TEMPO MINIMO/MASSIMO DI PREAVVISO PER LA CONVOCAZIONE DI UN ORGANO COLLEGIALE

La convocazione degli organi collegiali è demandata al regolamento interno d'istituto. Ogni scuola può in tal senso deliberare autonomamente.

Per prassi ormai consolidata la convocazione avviene con un preavviso minimo non inferiore ai 5 giorni.

Tale prassi è supportata dalla C.M. 105/1975 (circolare che dev'essere obbligatoriamente di riferimento nel caso la scuola non abbia previsto nel regolamento d'istituto le modalità per la convocazione degli organi collegiali), che all'art.1 prescrive:

“La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale...”.

Pertanto, se il regolamento non prevede in tal senso nessun preavviso, questo dev'essere di almeno 5 giorni.

5. **DURATA DI UNA RIUNIONE COLLEGALE**

La durata di una riunione collegiale è decisa in sede di deliberazione del Piano delle Attività.

Si precisa che la riunione collegiale (collegio docenti, consiglio di classe ecc.) può anche durare oltre l'orario previsto (tenendo presente gli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 del codice civile), ma il docente dovrà conteggiare **l'orario effettivo della durata:**

es. durata del collegio dei docenti stabilita per due ore il cui tempo però effettivo risulterà di 3 ore.

Il docente avrà partecipato al collegio per 3 ore e non 2. Le 3 ore, quindi, e non le 2 originariamente stabilite, contribuiranno al raggiungimento del monte ore previsto per i collegi docenti (fino a 40 ore).

6. COLLEGI O CONSIGLI STRAORDINARI

Sono collegi e consigli straordinari quelli che non sono stati previsti nel monte ore stabilito dal Piano delle Attività deliberato ad inizio anno ma il cui svolgimento si rende necessario per problematiche sopraggiunte.

Le ore di un consiglio di classe o di un collegio dei docenti straordinario, quindi non inizialmente previste nel Piano delle attività, rientrano nel computo delle 40+40 ore: Ne consegue che costituisce un dovere del docente parteciparvi e giustificare un'eventuale assenza. Così come considerarle nel monte ore previsto dalla norma.

7. INCONTRI COLLEGIALI E GIORNO "LIBERO"

Il docente deve partecipare agli incontri collegiali anche se svolti nel giorno "libero": Il personale docente è in tale giorno esentato soltanto dall'obbligo delle lezioni e non anche dalle altre attività non di insegnamento. Gli impegni collegiali eventuali non comportano alcun diritto a recuperare il "giorno libero" con un riposo compensativo.

8. ATTIVITÀ COLLEGIALI CHE SI SVOLGONO PRIMA O DOPO L'INIZIO DELLE LEZIONI E 40+40 ORE

Gli artt. 28 e 29 del CCNL/2007 definiscono puntualmente gli obblighi di lavoro del personale docente articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali all'insegnamento.

Quando le lezioni non sono ancora iniziate così come quando sono terminate l'attività obbligatoria di insegnamento (art. 28) non è più dovuta, per l'ovvia constatazione che mancano gli allievi a cui insegnare (l'art. 1256 del c.c. libera il docente da ogni obbligo).

Le attività funzionali all'insegnamento (art. 29) sono così suddivise: 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del collegio docenti e ulteriori 40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione.

Nel contratto Scuola non si rinviene obbligo alcuno a carico dei docenti quando le lezioni sono sospese (mese di settembre e mese di giugno).

Le uniche prestazioni che possono essere richieste prima che inizino le lezioni o comunque nel periodo di sospensione delle stesse sono dunque le attività funzionali all'insegnamento relative a scrutini ed esami, riunioni di collegio docenti e consigli di classe, ma solo se programmate, cioè comprese nel piano approvato dal collegio a inizio d'anno, e nella quantità fissata dal CCNL/2007.

I docenti, dunque, nel periodo in cui non vi è lezione (dal 1 settembre all'inizio della scuola e dal termine delle lezioni al 30/6) ed escludendo ciò che prevede il Piano delle attività non possono essere obbligati (neanche con un ordine di servizio):

- Alla presenza a scuola secondo il loro normale orario d'insegnamento;
- A recarsi tutte le mattine a scuola per firmare il registro delle presenze;
- Ad attività di riordino della biblioteca o altre attività normalmente "estrane" all'insegnamento;
- Ad adempiere a qualsiasi attività prevista in un "elenco" di impegni stilato autonomamente dal Dirigente e non previsto nel Piano delle attività.

Ciò vale per qualsiasi ordine di scuola a lezioni terminate.

L'unica eccezione è dopo il termine delle lezioni e per i docenti di II grado non impegnati negli esami.

L'art. 11 dell'OM. Sugli esami del II ciclo prescrive: *"Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.."*

"Rimanere a disposizione" non vuol dire però obbligo della presenza o della firma per tutti i giorni che vanno dal termine delle lezioni al 30/6. Non a caso il comma poi specifica "assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte".

Ricordiamo inoltre la Nota ministeriale prot. n. 1972 del 30 giugno 1980, che già all'epoca chiariva la questione: "Appare in contrasto con il sistema previsto dai Decreti Presidenziali 31 maggio 1974, numero 416 e 417, l'imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attive e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole. Si tratterebbe infatti di presenza permanente formale che, in tal caso, non terrebbe

conto della peculiare caratteristica dell'istituzione scolastica, che si differenzia della prevalente attività (quella di insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico.”

Gli stessi concetti sono stati ribaditi con successive note e sentenze. Tra queste ultime ricordiamo quella del Consiglio di Stato n. 173/1987 in cui si decretava: “... Né è ipotizzabile l'imposizione dell'obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall'impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal D.P.R. n. 417/1974”.

9. **ASSENZA AD UN CONSIGLIO DI CLASSE O AD UN COLLEGIO DEI DOCENTI**

Il Piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti è **obbligatorio** per tutti i docenti (art. 28/4 del CCNL/2007).

L'eventuale assenza ad un'attività collegiale deliberata e quindi prevista in un giorno definito va giustificata come se fosse un'assenza tipica (permessi per motivi personali, ferie, certificato medico ecc.).

1. **Esiste la possibilità di utilizzare i permessi brevi?**

Giova ricordare che un docente che abbia in un determinato giorno ed orario degli impegni o che abbia delle “esigenze personali” ostative alla presenza in servizio, può usufruire dei “brevi permessi” di cui all'art.16 del CCNL/2007.

Tali ore debbono essere recuperate in ore di lezione o in interventi didattici, così come prevede il comma 3 dello stesso articolo: “Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso”.

Sembrerebbe dunque esclusa la possibilità che anche solo un'ora di permesso di cui all'art. 16 possa essere usufruita per giustificare l'assenza ad un incontro collegiale: le ore non di insegnamento sono infungibili con quelle di insegnamento.

Attenzione: vi è pure infungibilità fra le attività di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art.29. (Le 40 ore per riunioni collegiali sono separate dalle 40 dei consigli di intersezione, interclasse e classe).

In alcune scuole però questa opportunità viene prevista e inserita nella contrattazione d'istituto.

Bisognerebbe a questo punto stabilire in quale "area" deve essere "restituita" l'ora di permesso.

Non è infatti pensabile convocare un collegio o un consiglio di classe solo per consentire il recupero del tempo fruito da qualche docente come permesso.

Una soluzione suggerita e diffusa è quella secondo cui se erano stati previsti degli impegni eccedenti le 40 ore basterà sottrarre dalle ore eccedenti effettuate dal docente le ore non lavorate in ragione del permesso fruito.

In conclusione, potrebbe intervenire la contrattazione di istituto per prevedere le modalità di richiesta dei permessi e quelle di recupero. L'importante è che criteri e modalità siano chiari e uguali per tutti i docenti.

Sottolineiamo che una decisione in tal senso appare comunque come una forzatura ai dettami del CCNL, anche se prevista nella contrattazione d'istituto.

2. Cosa succede se il docente non si presenta ad un'attività collegiale programmata e non giustifica l'assenza

Il dirigente scolastico può chiedere per iscritto al docente la giustificazione dell'assenza.

Nel caso non riceva risposta alla richiesta di giustificazione può effettuare nei confronti del docente una trattenuta stipendiale e attivare le procedure di ordine disciplinare (sempre che il docente non abbia comunque raggiunto o superato le 40 ore previste).

Ai sensi dell'art. 14 del DPR 275/1999 il decreto relativo alla riduzione dello stipendio è di competenza del D.S.; esso va trasmesso all'ufficio pagatore.

La trattenuta da operare per ogni ora di assenza ingiustificata alle attività funzionali all'insegnamento da parte dei docenti è pari alla misura oraria del compenso base per ore aggiuntive non di insegnamento prevista dalla Tabella 5 allegata al contratto medesimo. Essa è pertanto di € 17,50.

In via generale ricordiamo invece che un giorno di assenza ingiustificata è considerato come aspettativa per motivi personali o di famiglia (art. 18 del CCNL) e

comporta la perdita di 1/30° della retribuzione mensile. (Più la possibilità di incorrere in un provvedimento disciplinare).

10. **40+40 ORE PREVISTE PER LE ATTIVITÀ DI CARATTERE COLLEGIALE E DOCENTE IN REGIME DI PART TIME O SPEZZONE ORARIO**

1. Spezzone orario

Da un punto di vista normativo non esistono al riguardo disposizioni specifiche. E tuttora questa questione rimane controversa e oggetto di diverse interpretazioni.

Ne consegue che l'eventuale proporzione delle ore per il docente che ha uno spezzone non è dovuta o effettuata in modo tacito e automatico da parte del dirigente.

La prassi più diffusa vuole che i docenti con spezzone orario debbono garantire una presenza ai collegi, ai consigli di classe ecc. regolarmente programmati dal collegio dei docenti alla stessa stregua dei docenti in part time.

Il problema è che anche per i docenti in part time la questione è controversa.

Vediamola.

2. Part time

L'O.M. N. 446 DEL 22 LUGLIO 1997– disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola – prevede che i docenti in regime di part time:

▪ devono svolgere tutti gli adempimenti individuali previsti CCNL/2007art. 29/2 e cioè:

- a) preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- b) correzione degli elaborati;
- c) rapporti individuali con le famiglie;

▪ Devono partecipare alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e

sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue (CCNL/2007 art. 29/3 lett. a);

- Devono partecipare alle attività collegiali dei consigli di classe loro attribuite (CCNL/2007 art. 29/3 lett. b).

Dal momento che il numero delle classi di un docente in part time (o con spezzone orario) è inferiore a quello di un docente ad orario intero, il tetto delle quaranta ore annue sarà ridotto in misura proporzionale.

- Devono presenziare allo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione, delle classi loro assegnate (CCNL/2007 art. 29/3 lett. c).

In conclusione, le 40 ore relative ai collegi dei docenti (programmazione ecc.) non devono essere proporzionali all'orario settimanale, quindi andranno svolte tutte.

Quelle relative ai consigli di classe avranno una proporzione per così dire "naturale" in quanto il docente in part time (es. 9 ore) dovrebbe di regola avere meno classi rispetto al docente a tempo pieno.

Le attività relative allo scrutinio (CCNL/2007 art. 29/3 lett. c) sono obbligatorie per tutti i docenti e quindi il problema non si pone, perché sono atti dovuti e non rientrano nel conteggio né delle prime, né delle seconde 40 ore.

Nel corso degli anni tale O.M. è stata oggetto di critiche ma anche di interventi da parte degli Uffici Scolastici Regionali e di alcune sentenze.

L'ultimo intervento in materia in ordine di tempo è dell'USR EMILIA ROMAGNA (nota 14893/2012), che richiamata tutta la materia normativa e giurisprudenziale ribadisce e conferma quanto detto finora:

Per i docenti in regime di part time: le 40 ore di cui all'art. 29/3 lett. a devono essere svolte tutte; quelle di cui alla lettera b saranno svolte in base alle classi loro assegnate (quindi in proporzione alle ore).

Non solo.

Richiamandosi ad alcune sentenze tra cui quella n. 322/2008 del tribunale di Ferrara e la 896/2011 del Giudice di lavoro di Perugia, la nota ricorda che la partecipazione alle ore funzionali all'insegnamento per i docenti in regime di part time **deve essere svolta anche nei giorni in cui il docente non è in servizio e quindi nel giorno in cui non ha lezione.**

Nonostante dal 2007 ad oggi la questione è stata, come detto, favorevole a diverse interpretazioni (anche sindacali) e oggetto di controversie, la stessa si potrà risolvere definitivamente solo con un esplicito riferimento nel prossimo Contratto Nazionale del Comparto Scuola.

11. **40+40 ORE E SERVIZIO IN PIÙ SCUOLE**

È fuor di dubbio che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro.

Secondo questo principio, legato anche al buon senso dell'Amministrazione scolastica, i docenti in servizio in più scuole devono garantire una presenza agli incontri collegiali programmati dal collegio dei docenti (40 +40 ore) proporzionale al loro orario in ciascuna scuola, altrimenti gli obblighi conseguenti verrebbero raddoppiati.

I dirigenti delle due (o più) scuole non possono infatti pretendere che il docente presti un numero di ore funzionali all'insegnamento di gran lunga maggiore rispetto a quello dei colleghi che hanno lo stesso monte ore ma in una sola sede.

Se così fosse questa disparità sarebbe facilmente contestabile.

Da un punto di vista pratico i dirigenti scolastici delle diverse scuole devono concordare gli impegni del docente.

Se ciò non dovesse avvenire si consiglia al docente di presentare lui stesso un piano degli impegni collegiali proporzionale alle ore che presta in ciascuna scuola (Esempio: presta 9 ore nella scuola A e 9 nove ore nella scuola B: avrà 20 ore di partecipazione nella prima scuola e 20 ore nella seconda).

Altrimenti una volta raggiunte le 40 ore non si è più tenuti a partecipare. (A meno che ovviamente il docente non decida di farlo volontariamente o non si assicuri che le ore eccedenti verranno retribuite).

In conclusione, per questo caso si può senza dubbio affermare che le ore di attività funzionali all'insegnamento devono essere ripartite proporzionalmente all'impegno orario del docente presso ciascuna sede in cui presta servizio.

12. **COINCIDENZA TRA ATTIVITÀ COLLEGIALI**

Abbiamo già detto che il docente che è in servizio in più scuole non potrà svolgere ore in più rispetto al collega che ha lo stesso orario di insegnamento ma che è in servizio in una sola scuola.

Sarà quindi cura dei dirigenti delle due (o più) scuole fare in modo che il docente abbia un impegno proporzionale al proprio orario di servizio, decidendo fin dall'inizio a quali incontri il docente dovrà partecipare in relazione al Piano delle attività di ciascuna scuola.

Detto questo può succedere però che un docente che presta servizio in più scuole abbia attività collegiali coincidenti (es. 2 colleghi docenti nello stesso giorno).

Se nell'elaborazione del calendario degli impegni collegiali in ciascuna scuola non sia stato possibile evitare sovrapposizioni delle attività degli organi collegiali, a "parità" (per così dire) di impegni (consigli di classe o collegio docenti in tutte e due le scuole) si potrà tenere conto delle ore che il docente ha già prestato nella scuola per quel determinato incontro collegiale così da fissare la partecipazione all'uno o all'altro incontro, oppure si dovrà dare una "priorità" ad una delle due attività da svolgere:

Es. l'incontro con le famiglie nella scuola A potrà sicuramente avere priorità rispetto ad un collegio docenti o ad un consiglio di classe (solo se non sia riunito per lo scrutinio) che si svolge nello stesso giorno nella scuola B.

È inutile precisare che la presenza all'incontro collegiale nella scuola A sarà la giustificazione dell'assenza nella scuola B.

Sarà comunque cura del docente accordarsi con i rispettivi dirigenti.

Particolare attenzione dovrà invece essere posta quando il docente ha un giorno di lezione coincidente con un impegno collegiale:

Es. docente che insegna nella scuola A con attività d'insegnamento diurna e nella scuola B con attività d'insegnamento serale. Nella scuola A si svolgerà un incontro collegiale nello stesso giorno in cui il docente ha attività d'insegnamento nella scuola B.

Impegni contemporanei: lezione o la riunione collegiale?

Non esiste una norma o circolare che dica esplicitamente quale impegno collegiale abbia la priorità sull'altro, ma il Decreto legislativo n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) agli artt. 5, 7 e 8 trattando nello specifico degli organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori dà sicuramente qualche indicazione ed è l'unica norma a cui fare riferimento.

L'art. 5 comma 8 indica che "I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.."

L'art. 7 comma 5 specifica che "Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione".

Lo stesso è indicato per il consiglio d'istituto (art. 8 comma 9): "Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione".

Non vi è quindi nessun dubbio nell'affermare che la lezione del docente ha la priorità sulle riunioni degli organi collegiali, i cui incontri dovranno necessariamente svolgersi in orari non coincidenti con le lezioni (specificando così un'"importanza" o "priorità" della lezione rispetto agli incontri collegiali) e le cui decisioni oltretutto possono essere raggiunte con l'espressione della maggioranza dei docenti.

Ricordiamo inoltre che per i consigli di classe, al di fuori dell'ipotesi degli scrutini, non vi è il vincolo del "quorum strutturale" affinché l'adunanza sia valida.

Non a caso l'art. 37 comma 2 del Decreto legislativo n. 297/1994 afferma che "Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica".

Non è compreso il consiglio di classe la cui adunanza sarà valida anche se non si raggiunge la metà dei componenti più uno.

Si è però dell'avviso che la riunione del consiglio di classe dovrà prevalere sulla lezione (o su qualsiasi altro impegno collegiale) nel solo caso degli scrutini.

Ricordiamo infatti che a differenza delle "normali" sedute del consiglio di classe lo scrutinio, per essere valido, ha bisogno della presenza di tutti i docenti.

Pertanto il consiglio di classe riunito per lo scrutinio, intermedio e finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere. Deve quindi operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti (senza inoltre dimenticare che lo scrutinio è un atto dovuto da parte del docente). In questo caso quindi lo scrutinio (e solo questo) prevarrà sulla lezione.

13. **40+40 ORE E SERVIZIO OLTRE LE 18 ORE**

È il caso del docente della scuola secondaria che accetta delle ore eccedenti per tutto l'anno oltre il normale orario di insegnamento (fino alle 24 ore).

Dal momento che si tratta di attività d'insegnamento (24 ore anziché 18, ma potrebbero essere 21 ecc.) sono ovviamente maggiorati gli impegni "individuali" (preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie) e i tempi relativi allo "svolgimento degli scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione".

Non sono invece maggiorati gli impegni relativi alle attività funzionali all'insegnamento, perché il tetto massimo delle 40 ore cui all'art. 29 comma 3 lett

a) vale anche per il docente che stipula un contratto per ore eccedenti della durata di tutto l'anno in quanto è tassativo.

Ugualmente sotto il tetto delle 40 ore annue deve essere contenuta la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione.

Le ore complessive da dedicare a dette attività di carattere collegiale sono dunque tassativamente 40+40, e quindi tale norma inserita nel CCNL non è estensibile qualora l'orario individuale di lezione superi le 18 ore.

14. **40+40 ORE ED EVENTUALE RETRIBUZIONE**

Qualora, a seguito della partecipazione alle riunioni del **collegio dei docenti**, il docente venga a superare il tetto delle 40 ore (CCNL art. 29/3 lett. a), ha titolo o al pagamento delle ore aggiuntive nella misura stabilita dalla tabella 5 allegata al contratto stesso o all'esonero dalla partecipazione (Art.88/2 lett. d).

Il Contratto attuale (come del resto quello precedente) non prevede invece esplicitamente la possibilità di accesso ai compensi a carico del fondo anche qualora si superino le 40 ore di cui all'art. 29/3 lett. b (consigli di classe).

Per queste ultime, quindi, spetta al collegio dei docenti regolamentarle per far sì che soprattutto chi ha molte classi ("superiore a sei") non superi le 40 ore annue.

15. **LA COSIDDETTA "ORA DI RICEVIMENTO GENITORI" O "ORA PARENTI"**

Si premette che è un dovere/diritto del genitore informarsi sull'andamento dei figli (art. 30 della Costituzione: "E' dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli").

E che rientra nei compiti della scuola (e quindi dei docenti) instaurare un rapporto stretto e collaborativo con i genitori dei propri allievi. Rapporto dal quale la scuola e in particolare i docenti non possono prescindere.

L'art. 29 del CCNL/2007 definisce "i rapporti individuali con le famiglie" come attività rientranti tra gli "adempimenti individuali dovuti".

Per tale attività non è quindi previsto alcun compenso aggiuntivo, al pari della preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati.

Le modalità di organizzazione delle comunicazioni con le famiglie sono definite dal consiglio di istituto sentita la proposta del collegio dei docenti.

Per quanto riguarda quindi i colloqui individuali il consiglio d'istituto dovrà tenere conto della "accessibilità al servizio".

Deve individuare cioè le soluzioni che meglio consentano ai genitori di usufruire del servizio di "ricevimento" nel rispetto delle esigenze di funzionamento della scuola (art. 29/4 CCNL/2007).

Bisogna dunque individuare i tempi e le occasioni che favoriscano la partecipazione dei genitori ai colloqui con i docenti, senza però che ciò debba comportare limitazioni o compressioni nella erogazione del primario servizio di insegnamento. (Esempio: un docente non potrebbe mai "ricevere" il genitore durante l'ora di lezione).

In diverse scuole esiste ancora la prassi fondata su lunga consuetudine della cosiddetta "diciannovesima ora" settimanale del docente come modalità adottata per assicurare i rapporti individuali con le famiglie.

Prassi da più parti contestata in quanto la "diciannovesima ora" non si configurerebbe come recupero della riduzione dell'ora di lezione da 60 a 50 minuti, a disposizione per supplenze; o ancora per far fronte ad eventuali supplenze improvvise, con obbligo di presenza dietro preavviso e pagata solo se e quando prestata, ma come un vero e proprio "prolungamento" dell'orario di servizio settimanale. E ciò non sarebbe previsto a livello contrattuale.

Come dire, un conto è che i colloqui rientrino negli obblighi del docente e quindi fra i suoi "adempimenti dovuti" (e su questo non c'è dubbio); un altro è che il docente deve mettere a "disposizione" un'ora settimanale (non retribuita) oltre l'orario di servizio previsto dal contratto, tenendo anche conto che in quell'ora non si potrebbe presentare nessun genitore (l'ora "in più" sarebbe quindi prestata in assenza di effettiva necessità).

La questione non è quindi di facile risoluzione, anche se una "pacifica" proposta potrebbe essere quella secondo cui il docente adempie al suo obbligo quando è il genitore a farne richiesta.

A quel punto c'è una manifesta richiesta a cui il docente non potrà sottrarsi.

Però poi ci si rende conto che se la questione non è ben definita (con un giorno e un orario stabilito) è molto difficile coniugare il diritto del genitore con l'obbligo del docente e altresì con l'erogazione del servizio d'insegnamento (pensiamo per esempio al docente che insegna in diverse classi).

È anche vero però che con una rigidità di giorno e di orario ci potrebbe essere il genitore che ad una richiesta di incontro "urgente" vede risponderci dal docente "mi dispiace, oggi non ricevo".

In conclusione, anche questa questione continua ad essere controversa e di non facile soluzione "univoca", anche se può essere demandata ad un eventuale accordo da regolare in sede di contrattazione integrativa d'istituto.

16. **NON SI POSSONO DECURTARE LE 40 ORE FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO PER SOSTITUIRE I COLLEGHI ASSENTI**

Una richiesta in tal senso risulterebbe illegittima.

Gli obblighi di lavoro del personale docente consistono in attività di insegnamento (art. 28 del CCNL) e attività funzionali all'insegnamento (art. 29).

Si tratta di attività diverse e nettamente distinte, che non possono essere confuse o compensate.

Pertanto, le ore non di insegnamento sono infungibili con quelle di insegnamento, come vi è infungibilità fra le attività di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 29 (le 40 ore per riunioni collegiali sono separate dalle 40 dei consigli di intersezione, interclasse e classe).

Trattandosi quindi di attività completamente distinte (non a caso riguardano due artt. distinti del Contratto), non è possibile né il recupero di un'ora di assenza ad un'attività collegiale con un'ora di attività di insegnamento, né tanto meno "barattare" un'ora di attività collegiale con una di insegnamento.

Si precisa che ciò è illegittimo anche se inserito nella contrattazione di istituto.

Se ci dovesse essere una richiesta in tal senso risulterebbe illegittima perché viola il Contratto Nazionale e si ricorda che se si dà la disponibilità nel fare ore in più di insegnamento queste dovranno essere obbligatoriamente retribuite.

LE RISPOSTE DI PAOLO PIZZO

Docente in servizio in più scuole

Manuela – Potrebbe cortesemente dirmi se si possono avere esoneri ad impegni scolastici tipo collegi docenti, udienze, consigli, riunioni varie quando la cattedra è suddivisa 12 ore in una sede e sei in un'altra? Se bisogna essere sempre presenti in ambo le scuole si avrebbe un carico di impegni superiore rispetto a chi ha una sola sede..... Grazie e complimenti per l'attenzione che sempre avete nei confronti di noi docenti precari!

Paolo Pizzo – Gentilissima Manuela,

gli obblighi dei docenti in riferimento all'attività d'insegnamento e alle ore funzionali all'insegnamento sono contenuti negli artt. 28 e 29 del CCNL/2007.

In particolare le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono:

Fino a 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni:

Per le istituzioni scolastiche (primarie e secondarie di I e di II grado) sono comprese anche:

- 1) l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno;
- 2) l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali.

Nelle scuole materne e nelle istituzioni educative (di cui al capo XI "Personale delle istituzioni educative"):

- 1) l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno;
- 2) l'informazione alle famiglie sull'andamento delle attività educative.

Vanno inoltre ricomprese le riunioni dei gruppi disciplinari in quanto articolazioni del collegio docenti.

Fino a 40 ore per la partecipazione ai consigli di classe, interclasse, intersezione.

Nella programmazione di tali ore occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle 40 ore.

Sono esclusi gli impegni inerenti gli scrutini e gli esami.

Chi svolge servizio in più scuole deve rispettare il monte ore detto complessivamente fra le due scuole (è da escludere quindi che gli impegni siano raddoppiati).

Non esistendo però nessuna norma o disposizione specifica che indichi come il docente dovrebbe svolgere tali ore, nell'una e nell'altra scuola, sarà tua cura insieme ai due Dirigenti fare in modo che tu abbia un impegno proporzionale all'orario di servizio o comunque stabilire fin da ora a quali incontri dovrai partecipare e a quali no, facendo in modo che ci sia intanto un equilibrio e che non si superi ovviamente la soglia delle 40 ore complessive.

Giorni di chiusura della scuola e obblighi docenti

Elena – Vorrei un chiarimento riguardo agli obblighi di servizio durante i giorni di chiusura della scuola per le consultazioni elettorali del 25 maggio. Nel nostro istituto saranno chiusi i plessi di scuola primaria, perché sede di seggio, nei giorni 24-26-27, mentre nella sede centrale dove ci sono i vari uffici e la scuola secondaria di primo grado le lezioni si svolgeranno regolarmente. Il Dirigente ha convocato gli insegnanti di scuola primaria il 26 per un incontro sulla valutazione (non previsto in precedenza) e il 27 per eventuali proposte relative alla non ammissione alla classe successiva (gli scrutini erano già stati fissati per il 4 giugno). Vorrei sapere se dobbiamo considerarci in servizio e quindi obbligate a partecipare. E gli insegnanti che sono in giorno libero ? Ringrazio per la cortese attenzione. Distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Elena,

si premette che nei plessi non individuati sede di seggio elettorale si dovrà svolgere normale attività didattica e dunque questi edifici dovranno necessariamente rimanere aperti: docenti e personale ATA assegnati a tali plessi dovranno recarsi a scuola regolarmente e secondo il proprio orario di servizio.

Nei plessi individuati sede di seggio elettorale ci troviamo nella fattispecie della chiusura dell'edificio, pertanto non vi sono obblighi di servizio.

a) Ricordiamo che l'O.M. 185/1995 (art. 3, comma 30, prevede che : “Gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate”.

b) Una eventuale disposizione da parte del Dirigente Scolastico, attraverso un ordine di servizio che preveda la prestazione lavorativa di ATA, originariamente assegnati ai plessi dove non si svolgono le elezioni, nel plesso o nei plessi in cui si svolge la normale attività didattica, può avvenire, in relazione a conclamate esigenze di servizio, ma sempre nell'ambito di quanto previsto dalla contrattazione di scuola, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettere h e m del CCNL/2007 (flessibilità contrattata).

Per ciò che riguarda gli incontri descritti nel quesito, l'art. 28/4 del CCNL/2007 afferma chiaramente:

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.

Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze...

Pertanto, vale solo quanto già deliberato in merito agli incontri o quanto eventualmente modificato dal collegio dei docenti, non unilateralmente dal Dirigente...

Riunioni del gruppo h

Roberto – Gradirei sapere x evitare errori in quale tipologia relativamente alle 40ore, si possono collocare le riunioni del gruppo H. Ringrazio anticipatamente x la cortese risposta ed auguro Buon Lavoro!

Paolo Pizzo – Gentilissimo Roberto,

le riunioni del gruppo H rientrano nelle 40 ore dei consigli di classe trattandosi di allievi disabili e docenti che fanno parte appunto di una classe.

Giova ricordare che non è obbligatorio in quanto non espressamente previsto che tutti i docenti della classe debbano presenziare, ma in ogni caso per chi vi presenza tali ore devono essere conteggiate nel monte ore dedicato alle riunioni del consiglio di classe di cui all'art. 29, comma 3, lett. b) del CCNL/2007.

Ora di ricevimento genitori

Doretta – vorrei dei chiarimenti a riguardo: Nell'ambito del progetto continuità scuola primaria – secondaria sono stata incaricata ad organizzare delle attività didattiche per dei gruppi di alunni della scuola elementare. Questo progetto, che si svolgeva su più giorni, ha interessato un'ora buca che mi verrà regolarmente retribuita, mentre un'altra ora buca, destinata al ricevimento dei genitori su appuntamento, ma casualmente senza appuntamenti, non mi verrà pagata. La motivazione è che comunque la mia presenza a scuola era prevista e obbligatoria. Ritengo che: – se nell'ora di ricevimento vengo utilizzata in attività didattiche organizzate dalla scuola o in supplenze, queste sono ore di lavoro in più e devono essere retribuite. – se nell'ora di ricevimento non ho appuntamenti sono libera di scegliere l'attività che io ritengo di svolgere, esempio correzione degli elaborati, preparazione della lezione, ecc. e anche di uscire dalla scuola a bere un caffè, perchè quest'ora rientra negli impegni inerenti alla funzione docente. Ho ragione? Se l'ora non mi verrà retribuita, in futuro posso sottrarmi da svolgere attività didattiche organizzate dalla scuola nell'ora di ricevimento genitori? Chi ha la precedenza: l'impegno nell'attività didattica o quello della funzione docente? Ringrazio anticipatamente se cortesemente mi darete risposta.

Paolo Pizzo – Gentilissima Doretta,

si condividono in pieno le argomentazione esposte nel quesito.

Giova infatti ricordare che la cosiddetta “ora di ricevimento genitori” antimeridiana non è un’ora di servizio o che possa rientrare nell’orario settimanale del docente, per cui l’obbligo di rimanere a disposizione in quell’ora non può che esistere nel momento in cui i genitori manifestano la volontà di avere un colloquio col docente.

In via generale non si può, in assenza di una richiesta di colloquio da parte del genitore, obbligare il docente ad individuare un’ora settimanale in cui rimanere a disposizione a prescindere dalla richiesta del genitore.

Non si può altresì impegnare il docente in quell’ora in altre attività a meno che queste ultime non siano retribuite.

In conclusione: se l’ora in questione è stata da te indicata come “ricevimento genitori” non potrà essere “occupata” da altre attività (queste ultime infatti non potranno svolgersi se ci sarà un appuntamento con i genitori...), a meno che, appunto, non si concordi che nei giorni in cui non ci saranno genitori svolgerai l’attività di cui al quesito ma solo dietro compenso.

Scrutini e prescrutini

Angela – insegno la seconda lingua straniera in una scuola secondaria di primo grado a Roma. Avendo nove classi chiesi, all’inizio dell’anno, il piano annuale per le attività collegiali per poter eventualmente ottenere l’esonero da alcune di esse. Mi fu risposto di non preoccuparmi perché le attività erano state ben distribuite per cui non avrei superato le 40+40 ore annuali. La settimana scorsa, finalmente, è apparso in sala docenti questo benedetto calendario e, con mia sorpresa, ho scoperto che a maggio sono stati programmati i consueti consigli di classe (con i quali raggiungo le mie 40 ore) più degli ulteriori consigli chiamati prescrutini e che, secondo la vicaria, non vanno considerati nel conteggio delle ore perché sono, ufficiosamente, degli scrutini.

Ora, a parte la perplessità sulla faccenda, il problema è che faremo anche gli scutini ufficiali sabato 7 giugno e lunedì 9 giugno per un totale di 6 ore. Ho chiesto allora l’esonero dai consigli di marzo ma mi è stato rifiutato dal Dirigente Scolastico

perché, sostiene, non sussiste il superamento delle 40 ore previste per i consigli di classe. Durante l'anno ho anche partecipato a 2 GLH fuori orario di servizio (e sono stata obbligata a farlo) ma non so se devo conteggiare anche questi. Le sarei grata se potesse darmi un parere e, se lo farà, mi può indicare in quale sezione del sito lo troverò? Cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Angela,

si premette che l'art. 28 comma 4 del CCNL/2007 prevede che il piano annuale delle attività venga predisposto dal dirigente e deliberato dal collegio dei docenti. Anche le date degli scrutini finali rientrano nel piano delle attività e quindi devono essere calendarizzati.

La stessa cosa vale per qualsiasi altro impegno collegiale compresi i "prescrutini".

E' utile però precisare che i cosiddetti "prescrutini" non esistono nel nostro ordinamento e non sono quindi equiparati agli scrutini. Quest'ultimi, infatti, sono gli unici che richiedono il "collegio perfetto" e quindi la presenza di tutti i componenti del consiglio di classe e l'obbligo da parte del Dirigente di sostituire l'eventuale docente assente. Ciò non può invece valere per i "prescrutini".

Per tali motivi i prescrutini sono considerati come "normali" attività funzionali all'insegnamento e di conseguenza è obbligatorio che siano inseriti nel piano annuale delle attività e rientrino nelle 40 ore previste dal Contratto. Dovresti quindi farlo presente alla "vicaria".

Detto questo, ti ricordo che gli scrutini (non i prescrutini) rientrano tra le attività obbligatorie e quindi non conteggiate nelle 40 ore dei consigli di classe.

In ultimo, per i consigli di classe, l'art. 29 comma 3 lettera b prevede che nella programmazione del collegio docenti occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue.

Sostituzione colleghi assenti

Ester – sono un'insegnante della scuola primaria. Avrei bisogno di una vostra consulenza: il nostro DS vuole chiederci di utilizzare un pacchetto di 20 ore ciascuno (da decurtare dalle 40 ore funzionali all'insegnamento normalmente

effettuate a giugno dopo la chiusura dell'attività didattica per progettazione, organizzazione nuovo anno,...) per sostituire i colleghi assenti durante il secondo quadrimestre. Volevo sapere se è una richiesta lecita da parte sua o se possiamo rifiutarci.

Paolo Pizzo – Gentilissima Ester,
la richiesta della dirigente è illegittima.

Gli obblighi di lavoro del personale docente consistono in attività di insegnamento (art. 28 del CCNL) e attività funzionali all'insegnamento (art. 29).

Si tratta di attività diverse e nettamente distinte, che non possono essere confuse o compensate.

Pertanto, le ore non di insegnamento sono infungibili con quelle di insegnamento, come vi è infungibilità fra le attività di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 29 (le 40 ore per riunioni collegiali sono separate dalle 40 dei consigli di intersezione, interclasse e classe).

Trattandosi quindi di attività completamente distinte (non a caso riguardano due artt. distinti del Contratto), non è possibile né il recupero di un'ora di assenza ad un'attività collegiale con un'ora di attività di insegnamento, né tanto meno "barattare" un'ora di attività collegiale con una di insegnamento.

Si precisa che ciò è illegittimo anche se inserito nella contrattazione di istituto.

La richiesta è quindi illegittima perché viola il Contratto Nazionale e vi ricordo che se date disponibilità nel fare ore in più di insegnamento queste vi dovranno essere obbligatoriamente retribuite.

Partecipazione scrutini

Eva – insegno inglese in una scuola primaria 22 ore settimanali più 2 ore di programmazione. Secondo il calendario degli scrutini io sarò impegnata dalle 15.00 alle 20.00 per 5 giorni per un totale di 25 ore. In questa situazione c'è anche la collega di religione. Gli altri colleghi faranno al massimo 15 ore, mentre addirittura i colleghi prevalenti dovranno fare solo 5 ore. Mi sono lamentata che così supero le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali ma la preside è irremovibile. Può costringermi ad un carico orario così esagerato? Grazie per l'attenzione.

Paolo Pizzo – Gentilissima Eva,

l'art. 29/3 del CCN/2007 dispone:

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;

Pertanto, alla lettera a sono individuate le 40 ore da dedicare ai collegi docenti e altre attività simili; alla lettera b quelle da dedicare ai consigli di classe con l'accortezza che per gli insegnanti con un numero di classi superiore a sei bisogna prevedere un impegno fino a 40 ore annue.

Poi, separate dalle 40+40 ore già dette, c'è la lettera c dello stesso comma:

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

L'attività di scrutinio, quindi, è una attività dovuta dal docente la quale non può rientrare in quelle di cui alla lettera a e b e di conseguenza non può essere quantificata.

Si precisa che a nulla rileva il numero di classi in cui il docente insegna.

Ore aggiuntive di insegnamento

Docente – sono una docente di scuola secondaria di I grado con contratto a TD. Avrei un quesito da porle. Ho già letto sul forum una domanda simile ma avrei bisogno del riferimento normativo. Rispetto all'orario settimanale normale delle

18 ore, svolgo 2 ore aggiuntive, per un totale di 20. In riferimento alle famose ore di attività funzionali all'insegnamento (40+40) devo fare la proporzione (come sostiene la Dirigente) e, pertanto, arrivare a 44,44? Ho letto su OS che, in realtà, non si devono superare le 40+40 ma avrei bisogno del riferimento normativo. In attesa di una risposta ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima docente,

l'argomento è stato trattato più volte nella rubrica.

Le norme sono contenute nell'art 28, c. 4 e nell'art. 29 del CCNL.

In particolare l'art. 29, c. 3 stabilisce che alle riunioni del Collegio dei docenti (compresa la programmazione, la verifica e l'informazione alle famiglie) si possono dedicare fino a 40 ore annue.

Ciò vuol dire che tali 40 ore di norma non possono essere superate dal docente, infatti un eventuale impegno individuale superiore alle 40 ore comporta il pagamento delle ore eccedenti a carico del fondo di istituto nella misura di euro 17,50 orarie, stabilita nella Tabella 5 (art. 88, c. 2, lettera "d").

Pertanto, anche se tu avessi 24 ore (18+6) non potresti mai superare le 40 ore (a meno che le ore eccedenti le 40 non ti saranno retribuite).

Convocazione collegio dei docenti

Pierluigi – buonasera le scrivo per sapere se è possibile convocare un collegio docenti con 24 ore di anticipo ci si può rifiutare di andarci ? ringrazio se potrà rispondermi appena possibile grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Pierluigi,

i tempi di convocazione degli organi collegiali sono demandati al regolamento interno d'istituto. Ogni scuola può in tal senso deliberare autonomamente: Per prassi ormai consolidata la convocazione avviene con un preavviso minimo non inferiore ai 5 giorni. Tale prassi è supportata dalla C.M. 105/1975, che all'art. 1 prescrive:

“La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale...”.

La circolare citata dev'essere obbligatoriamente di riferimento nel caso la scuola non abbia previsto nel regolamento d'istituto le modalità per la convocazione degli organi collegiali.

Bisogna quindi capire se esiste nella tua scuola un regolamento che regoli il caso e se questi prevede la convocazioni con un preavviso anche di 24 ore.

Il mio consiglio è comunque quello di andare al collegio, a meno di legittimo impedimento, ed eventualmente in quella sede esprimere le considerazioni che ti ho esposto e contestare l'eventuale convocazione se il termine di preavviso non è conforme alla norma.

Insegnante di sostegno e consigli di classe

Anna – Buonasera sono un insegnante di sostegno e volevo sapere se è mio dovere partecipare ai consigli di classe se ho solo due ore con l'alunno o spetta al docente che ha il numero maggiore di ore? Grazie ed aspetto con ansia vostra risposta.

Paolo Pizzo – Gentilissima Anna,

il docente di sostegno è docente della classe e non del singolo allievo in disabilità a lui affidato, anche se su tale allievo sono stati individuati più docenti.

Detto questo, non esiste normativa che regola il caso trattandosi di spezzone orario e non di part time.

Se però volessimo fare un'analogia con i docenti in regime di part time verticale, è previsto che le ore dei consigli di classe, esclusi gli scrutini, siano proporzionali con l'orario di lavoro settimanale.

Tale questione deve però essere preventivamente discussa con il dirigente.

In nessun caso però la valutazione sulla partecipazione ai consigli di classe può essere fatta tenendo presente che sei docente di “sostegno”, ma dovrà essere affrontata secondo il principio che sei docente “della classe”.

Ricevimento genitori

Simonetta – vorrei sapere se i ricevimenti pomeridiani di tutta la scuola per tutte le materie (uno in ogni quadrimestre di tre ciascuno) rientrano nelle 40 ore di tipo collegiali grazie ps. l'altro anno me li hanno contati nella nuova scuola dicono che non rientrano come quelli di un'ora antimeridiano durante la settimana.

Paolo Pizzo – Gentilissima Simonetta,

gli incontri pomeridiani che coinvolgono tutti i docenti non possono che essere “collegiali”. Da distinguere dall'ora di ricevimento individuale che è un atto dovuto del docente nel momento in cui il genitore chiede di avere un colloquio.

Pertanto, se il collegio dei docenti (cui compete la deliberazione del piano delle attività) ha deliberato lo svolgimento, nel corso dell'anno scolastico, di alcuni incontri di ricevimento collettivo dei genitori (cosiddetti incontri scuola-famiglia), tali ore vanno imputate al monte ore (fino a 40 annue) di cui all'art 29 comma 3 lett. a) del CCNL/2007:

“partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue”.

Supplenza breve

Michela – Ho accettato 12 h di matematica nella scuola media dal 12-10 al 31-10, il 23-10 c'è il collegio docenti, sono obbligata ad andarci o, essendo una supplenza breve, posso anche evitare?? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Michela,

la risposta è affermativa.

Una volta che hai assunto servizio sei titolare di diritti ma anche di doveri. Fra questi ultimi rientrano tutte le attività programmate tra cui le 40+40 ore di attività funzionali all'insegnamento (collegi docenti, consigli di classe ecc.).

Pertanto, anche se la supplenza fosse di un solo giorno devi presenziare all'attività collegiale, salvo ovviamente impossibilità dovuta a casi documentati e previsti dalle norme contrattuali (malattia, maternità ecc.).

Dipartimenti disciplinari

Salvatore – Gent.mi, cortesemente vorrei sapere se le riunioni dei dipartimenti disciplinari ex coordinamenti di materia, iniziali intermedi e finali devono essere collocate nel monte ore del 1 tipo, insieme ai collegi docenti e ai colloqui pomeridiani con le famiglie. Questo chiarimento serve ad eliminare ogni dubbio in merito a quanto è scritto sul contratto, dove si parla di coordinamenti iniziali e finali e per tale motivo alcuni dirigenti sono soliti inserire quelli intermedi insieme ai consigli di classe inerenti alle riunioni del 2 tipo. RingraziandoVi del chiarimento, cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Salvatore,

le riunioni per dipartimento rientrano nelle 40 ore dei collegi dei docenti.

Possiamo dire che è con il D.P.R. 275/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che cominciano a fare capo al Collegio dei docenti dei gruppi di lavoro o commissioni di studio, cosiddetti dipartimenti disciplinari e interdisciplinari, che hanno la funzione di formulare delle proposte che poi sono rese definitive in sede di collegio dei docenti costituendo un indirizzo per tutti i consigli di classe. Alcuni li chiamano "gruppi di lavoro", altri "gruppi di studio" altri ancora "dipartimenti" ma il senso non cambia.

Giova ricordare che il Testo Unificato Disposizioni in materia di organi collegiali della scuola dell'autonomia (Testo approvato dalla 7a Commissione Camera – 10 febbraio 1999) all'art. 6/2 aveva dato una chiara definizione:

"Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione degli alunni di norma corrispondenti a consigli dei docenti della classe. Il regolamento

dell'istituzione può prevedere differenti articolazioni funzionali del collegio dei docenti. Ciascuna articolazione elegge un proprio coordinatore. Il regolamento dell'istituzione stabilisce la costituzione, la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento di un organismo rappresentativo dei coordinatori.”